Testo definitivo approvato dal MUR

ART. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro le scadenze e secondo le procedure individuate dal Ministero, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dalla normativa ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
- 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
- b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore;
- d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio, così come definite dalla normativa ministeriale. Inoltre non possono essere attivati, salvo deroghe deliberate dal Senato Accademico, corsi di laurea che abbiano avuto una media annuale inferiore a 20 immatricolati negli ultimi tre anni.
- 3. Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al Ministero per la prevista autorizzazione.

Proposte di modifica

ART. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro le scadenze e secondo le procedure individuate dal Ministero, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dalla normativa ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
- 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
- b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore;
- d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio, così come definite dalla normativa ministeriale. Un corso di laurea o di laurea magistrale può essere attivato a condizione che nell'ultimo anno abbia avuto un numero di immatricolati oppure una media di iscritti ai primi due anni superiore ai minimi indicati nell'allegato B al D.M. 31 ottobre 2007 n. 544. In casi particolari possono essere deliberate dal Senato Accademico attivazioni in deroga ai suddetti requisiti, previo giudizio di congruità e di rilevanza del Nucleo di valutazione.
- 3. Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare,

4. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Il numero minimo di CFU è inoltre di 150 per le lauree con durata cinque anni e 180 per quelle con durata sei anni.

Almeno ulteriori 30 CFU per le lauree, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni devono essere attribuiti a docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni).

I CFU di cui sopra devono includere la maggior parte dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti.

- 5. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati ai acquisito precedenti punti ed il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti banca dati dell'offerta nella formativa ministeriale.
- 6. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al Ministero per la prevista autorizzazione.

4. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Il numero minimo di CFU è inoltre di 150 per le lauree con durata cinque anni e 180 per quelle con durata sei anni.

Almeno ulteriori 30 CFU per le lauree, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni devono essere attribuiti a docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni).

I CFU di cui sopra devono includere la maggior parte dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti.

- 5. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati ai ed acquisito precedenti punti il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, informazioni corredati delle individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti banca dell'offerta formativa nella dati ministeriale.
- 6. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 19

Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata

Art. 19

Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata

il l'attivazione per successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo funzionalità. competenza criteri di equilibrata suddivisione dei carichi, rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, attribuzione alla delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi attività comprese le integrative, orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti:

- a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna;
- b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;
- c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile del corso;
- d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati.
- e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
- f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
- g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del adeguatamente corso, e dai differenziato programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali;
- 2. Non possono essere attivati corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali

l'attivazione per il successivo accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo funzionalità. competenza criteri di equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, attribuzione alla incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi attività comprese le integrative, orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti:

- a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna;
- b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;
- c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile del corso;
- d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati.
- e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
- f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
- g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del adeguatamente corso, e differenziato dai programmi degli insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali;
- 2. Non possono essere attivati corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali

di 20 esami stati sostenuti meno complessivamente negli ultimi tre anni. In caso di attivazione di corsi di insegnamento aventi le caratteristiche su indicate, essi devono rappresentare un affidamento didattico aggiuntivo per docenti che come compito istituzionale impartiscono attività formative corrispondenti ad almeno 12 CFU.

- 3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non può comunque essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.
- 4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.
- 5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
- 6.Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, è possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.
- 7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente

siano stati sostenuti meno di 20 esami complessivamente negli ultimi tre anni. Per gli insegnamenti delle lauree magistrali il minimo numero di esami è di 10.

- 3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non può comunque essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.
- 4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.
- 5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
- 6.Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, è possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.
- 7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.

contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.

- 8.Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Facoltà interessati.
- **9.**I documenti di relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

- 8.Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Facoltà interessati.
- **9.**I documenti di relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

Articolo 24

Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

- 1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.
- 2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. La certificazione della carriera scolastica può riportare l' indicazione di quali esami siano utili per il conseguimento del titolo di studio.
- 3. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico corso sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più corsi. Le propedeuticità da rispettare

Articolo 24

Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

- 1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.
- 2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. Tali esami devono essere evidenziati nella certificazione della carriera universitaria.-
- 9. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico **insegnamento** sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più **insegnamenti**. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di

sono quelle previste dal regolamento didattico di corso di studio. Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa candidato propedeuticità e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame qualora, al suo termine, non risulti dal libretto dello personale studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi esami propedeutici. Nel di caso verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all' annullamento dell'esame.

- 4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento adottato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del corso di studi interessato.
- 5. Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.
- 6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente,

corso di studio. Non possono essere propedeuticità previste fra insegnamenti che si svolgono, anche parzialmente, nello stesso semestre. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione informa ne presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all' annullamento dell'esame.

- 3. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento adottato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del corso di studi interessato.
- 4. Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.
- 5. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato: valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione verifica preferibilmente, della e, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.
- 6. Sono altresì verbalizzati gli esami non conclusi e gli esami non superati, con le medesime modalità di cui al comma 6 fatto salvo che al posto della valutazione viene riportata la dicitura respinto o ritirato.
- 7. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla conclusione di ogni

- utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.
- 7. Sono altresì verbalizzati con le medesime modalità di cui al comma 6 gli esami non conclusi e gli esami non superati.
- 8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello.

singolo appello.

ART. 27

Studente lavoratore

1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, con apposito regolamento approvato dal Senato accademico è disciplinata la figura dello studente lavoratore e sono previste particolari disposizioni sugli appelli e sugli obblighi di frequenza, anche in deroga alle norme del presente regolamento.

ART. 27

Studente lavoratore

- 1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, con apposito regolamento approvato dal Senato accademico è disciplinata la figura dello studente lavoratore e sono previste particolari disposizioni sugli appelli e sugli obblighi di frequenza, anche in deroga alle norme del presente regolamento.
- 2. Tali disposizioni si applicano anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni e alle studentesse in maternità.

Regolamento sulla figura dello studente lavoratore

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente lavoratore al fine di migliorarne l'accesso all'offerta didattica dell'Università di Pisa e si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale.

Art. 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento per studente lavoratore si intende:
 - a) chi svolga una attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
 - b) chi svolga una attività di co.co.co o co.co.pro;
 - c) chi svolga una attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
 - d) chi svolge attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.

Art. 3

(Riconoscimento della condizione)

- 1. La condizione di studente lavoratore deve essere documentata con iscrizione all'istituto previdenziale, all'ufficio IVA o alla Camera di commercio, ovvero auto-certificata con indicazione specifica dei seguenti dati:
 - a) indicazione del datore di lavoro e indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;
 - b) indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa e indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;
 - c) indicazione della partita IVA in caso di svolgimento di lavoro autonomo;
 - d) iscrizione alla Camera di commercio in caso si rivesta la qualità di imprenditore commerciale o agricolo;
 - e) indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nell'anno solare in cui viene prodotta la dichiarazione.
- 2. La documentazione deve essere presentata presso la facoltà di riferimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 4

(Didattica)

- 1. Le facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenute a garantire, in qualsiasi caso in sede di definizione del calendario didattico, almeno due appelli straordinari, uno nel primo semestre e un altro nel secondo semestre, eventualmente anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori. Nel caso in cui siano già previsti appelli aggiuntivi, è sufficiente consentire ai lavoratori la partecipazione agli stessi.
- 2. Tali appelli possono essere estesi anche agli studenti fuori corso.
- 3. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire prima delle due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi.
- 4. I docenti sono tenuti a concordare con lo studente lavoratore orari di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

Art. 5

(Obbligo di frequenza)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2007/2008.
- 2. Gli articoli 4 e 5 si applicano anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni e alle studentesse in maternità.